

RAVENNA CAPITALE

TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ

COMPRESENZA DI DIVERSI PIANI NORMATIVI

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva
e da Simona Tarozzi.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

© Copyright 2013 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggioli.it/servizioclienti
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2013
dalla Litografia Titanlito S.p.A.
Dogana (Repubblica di San Marino)

Nazionalismo e Romanismo nel diritto dei Visigoti. I principi della personalità e della territorialità del diritto nel Regno Visigoto¹

Manuel Jesús García Garrido
(UNED)

Sommario. 1. Panorama storico e politico del Regno Visigoto: Letteratura e polemiche del secolo scorso. Origine della nazionalità spagnola: Il mito visigoto. Popolazione e influsso temporale. – 2. Rottura o continuazione del Diritto Romano postclassico. La tesi dei germanisti: personalità e nazionalismo: Zeumer, Bruns, Bethmann-Hollweg, Brunner, Hinojosa, Ureña. La tesi dei romanisti: Territorialità del Diritto. Il diritto romano volgare: Levy, Merêa; García Gallo, D’Ors, Gibert. Decadenza e scomparsa dei Municipi: Sánchez Albornoz. Tesi posteriori miste: Alvarado Planas, Escudero, Pérez Martin. – 3. Il Codice di Eurico e Il Breviario di Alarico (*Lex Romana Visigothorum*) A) Il matrimonio fra goti e romani. B) Il *commonitorium* del Breviario Alariciano.

1. Panorama storico e politico del regno visigoto

La letteratura² e le polemiche appartengono al secolo scorso. La

¹ Patrocina: Proyecto de Investigación Fundamental no orientada al Plan Nacional I+D+i, con referencia DER2010-19341. Titulado *Fuentes históricas de los principios generales del Derecho español y de la Unión Europea*, dirigido por el Prof. Fernando Reinoso Barbero.

² M. TARRADEL scrive sul “mito visigoto”: *Famosi elenchi dei re goti che imparavano per tortura i ragazzi nelle scuole. Si considerano come primi re spagnoli da Alarico I in poi quando ancora non erano arrivati in Hispania. Pretesa unitarietà della penisola.* J. ORTEGA Y GASSET, (*España invertebrada*): *Difende l’Influsso diretto e culturale e anche decadente dell’Impero Romano. I visigoti, germani “alcolizados (Ubriachi) di romanismo” che venivano “dando tumbos” per lo spazio e per il tempo quando arrivano in Spagna, l’ultimo posto della Europa, dove trovano un po’ di riposo.* Contra la tesi, ma anche critico con l’influsso dei goti: AMERICO CASTRO (*La realidad histórica de España*) nega l’importanza di questo influsso per formare la nazionalità ispana. *I visigoti non erano spagnoli come neanche S. Isidoro era spagnolo, motivo dei dissensi della maggioranza.* TORRES LOPEZ: *Stato visigotico: composto di elementi romani, germanici e canonici. Comuni alle nazioni europee: Francia, Italia e Inghilterra, popolazione autonoma, romanismo e germanismo. Conversioni dei cittadini in sudditi* SANCHEZ ALBORNOZ, *Il comitatus germanicus fusione con organizzazione da luogo a figure prefeudali. Fattori germanici in fusione con i romani. Profonde differenze regionali. Crisi e sparizione dei municipi romani. Disgregazione provinciale e carattere feudale.* MENENDEZ PISAL:

polemica comincia nei libri e articoli apparsi nel Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE) nel 1941, dopo la tragica guerra civile, e i principali autori sono: García Gallo, Gibert, Alvaro D'Ors y Merea³, come romanisti Zeumer, Bruns, Hinojosa e Ureña come germanisti. Dopo, nei manuali diventa usuale un riferimento alle polemiche dei Maestri e si pubblicano commenti.

La situazione nella storia: si definisce come appendice dell'età antica e prologo del Medioevo (Lafuente). Breve durata della monarchia visigota: dalla caduta dell'Imperio Romano nel 476 fino all'invasione degli arabi 711 (due secoli). Secondo altre tesi affermano: dall'anno 624, espulsione dei bizantini, fino al 711 (meno di un secolo). Percentuale degli invasori goti: 2% della popolazione ispanoromana, "Piccola minoranza dispersa nel mondo romano".

Secondo la tesi di R. Gibert⁴, la rottura della tradizionale contrapposizione Spagna visigota-Spagna medioevale, è fondata sul carattere unitario della prima di fronte alla divisione territoriale della seconda. La divisione non è opera dell'invasione degli arabi, ma di una frammentazione anteriore. Nel processo di formazione del Regno visigoto, che finisce con Eurico, si attua una successione nel potere politico di Roma. Di fronte a questa unione fondata sul potere regale si mostra la diversità delle province: Galiae e Hispania. Questa divisione territoriale si compie in tutta la storia del regno gotico: sconfitta del regno di Tolosa; divisione del regno di Liuva; contrasti e rivoluzioni nelle Gallie. Fattore di disunione: il regno svevo di Gallaecia, e anche Vasconia.

Regno dei visigoti come origine della nazionalità hispana. Bibliografia storica generale: AGUADO BLEYE, P. *Manual de Historia de España*, Bilbao, 1927, 2 voll. AMÉRICO CASTRO, *España en su historia. Cristianos, moros y judíos*, Buenos Aires, 1948. *La realidad histórica de España*, Méjico, 1954; ARTOLA, M. *Historia de España Alfaguara*, Madrid, vol. II, 1973. *La España Medieval*. GARCÍA DE CORTAZAR J.A, CLAVERIA C., *Estudios hispano-sueco* Granada, 1954, pp. 93-100; LAFUENTE, *Historia General de España*, vol. II. ORTEGA Y GASSET J., *La España invertebrada*; SANCHEZ ALBORNOZ C., *En torno a los orígenes del feudalismo*, vol. I, *Fideles y gardingos en la Monarquía visigoda*, Mendoza, 1942; TORRES LOPEZ M, *El Estado visigótico*, in AHDE nr. 3, 1926, p. 307 ss.; TARRADELL M., *La España antigua. Historia económica de España*, Barcelona, 1959; VICENS VIVES J., *Historia social y económica de España y America*, Barcelona, vol. I, 1957.

³ VISMARA G., ORLANDIS J., D'ORS A., GIBERT R., *Estudios Visigóticos* L Prólogo de GARCÍA GALLO A., vol. II, 1956. D'ORS A., *El Código de Eurico. Edición, Palíngesia, Indices.*, vol. III, 1960 ORLANDIS J., *El poder real y la sucesión al trono en la monarquía visigoda*, Consejo S. de Investigaciones Científicas. Delegación de Roma. Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 1962.

⁴ GIBERT R., *El reino visigodo y el particularismo español*, in *Estudios Visigóticos* I, cit., p. 15.

Differenti fattori nella Betica: impero bizantino; ribellioni al tempo di Agila e di Hermenegildo cattolico contro Leovigildo ariano. Un altro fattore di disunione è rappresentato dalla difesa dei propri territori da parte dei Conti e Duchi. La *traditio* delle province *ad regnandum* con il *iuramentum* di fedeltà al re era una pratica abituale.

Altri autori difendono la tesi secondo cui, dal punto di vista politico, la presenza dei visigoti in Spagna non può considerarsi come un periodo di transizione tra l'Età antica e il Medioevo bensì costituisce il primo anello fondamentale nella formazione ed unificazione dello Stato spagnolo. L'età post-antica ha un'importanza fondamentale per la storia del diritto spagnolo. Si afferma che non a caso il Diritto Romano dovrà misurarsi con la nuova concezione germanica del diritto, alquanto differente, ma già impregnata di romanità prima di arrivare alla penisola iberica. Le due idee del diritto dovranno giustapporsi in un equilibrio instabile a favore del Diritto Romano.

2. Continuazione o rottura col diritto romano del basso impero

García Gallo⁵ comincia l'esposizione della sua tesi, considerata rivoluzionaria, con la citazione dei più antichi autori spagnoli, favorevoli alla tesi della territorialità di tutte le leggi visigote: Juan de Mariana, Fernández de Mesa y Sampere. Secondo questi studiosi, il Diritto Romano fu usato dagli invasori goti, che, essendo in minoranza, come mezzo per non provocare resistenze usarono la romanizzazione; essi citano Cassiodoro (7,3): nei litigi i conti usavano un romano come associato nella causa. Il Codice di Eurico (CEur.) e la legislazione di Teodorico hanno avuto applicazione territoriale e hanno sostituito le leggi teodosiane.

Secondo Martinez Marina: i goti usavano usi e costumi; Eurico fu il primo a legiferare per iscritto. Alarico è l'autore di una compilazione delle leggi romane contenute nei Codici e in raccolte giurisprudenziali.

Tesi germanistica della personalità

Molti autori difendono la separazione e divorzio tra la legislazione e il costume dei popoli visigoti. Fanno deduzioni da quanto accade in

⁵ GARCIA GALLO A., *Nacionalidad y territorialidad del derecho en la época visigoda*, in AHDE13 (1936-1941), p. 168 ss. *Prólogo a Estudios Visigóticos I*, cit., p. VII ss.

epoca medievale successiva alla Reconquista e citano l'influsso della Storia di Savigny. I saggi più importanti sono degli studiosi:

Eichhorn: Il Codice di Eurico era applicato ai goti, il Breviario ai Romani⁶.

Pacheco: I Codici erano personali: la legislazione territoriale inizia con Recaredo, e finisce con Chidasvinto e Recesvinto, con l'abrogazione delle leggi romane e la promulgazione delle leggi gotiche.

Bethmann-Hollweg⁷: CTh, II, 1, 2 *actor rei fori sequitur*: il convenuto deve essere citato nei Tribunali del suo popolo; se è un romano, deve andare al Tribunale romano e viceversa. Brunner⁸: personalità fino a Recesvinto.

Hinojosa⁹: personalità fra i germani; Chindasvinto: la abolizione del doppio diritto. Tra genti di diverso diritto si applica la legge visigota, con soggezione anche ai principi romani. Zeumer¹⁰: la territorialità comincia con Teudis quando sparisce la doppia giurisdizione. Ureña: La personalità rimane fino a Leovigildo.

Tesi della territorialità del diritto visigotico

García Gallo: I tre Codici (Eurico, Alarico e Leovigildo) hanno avuto vigenza territoriale, si applicano a goti e romani, e si sono abrogati reciprocamente: C. Eurico, Breviario e Codice *revisus* di Leovigildo. *Liber iudiciorum*. Il Breviario alariciano abroga il Codice di Eurico e perciò Teudis nel 546 aggiunge al Breviario la sua legge sulle spese processuali. La vigenza del C.Eur è rinnovata da Leovigildo, con la legge che tutti ammettono di carattere territoriale, come *il liber iudiciorum*.

Critiche: Heymann¹¹: Il C.Eur, era redatto per i goti: e rappresenta la divisione tra le due popolazioni separate per la proibizione dei matrimoni misti, abrogata da Recesvinto. Se i franchi hanno rispettato il Breviario Alariciano ciò dimostra il criterio della personalità.

Merea¹²: segue Levy nella tesi di definire il diritto visigoto come una parte del diritto romano volgare. Difende la compatibilità del

⁶ EICHHORN K.F., *Deutsche Staat-und Resgetschichte*, vol. I, Göttingen, 1843, p. 163 ss.

⁷ BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess des gemeinem Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, vol. IV, Bonn, 1868, p. 193 ss.

⁸ BRUNNER K., *Deustche Rechtsgeschichte*, vol. I, Leipzig, 1887, p. 260.

⁹ HINOJOSA E., *Historia General del Derecho Español*, vol. I, Madrid, 1887, p. 334.

¹⁰ ZEUMER K., *Historia de la legislación visigoda*, trad. De C. Claveria, Barcelona, 1944.

¹¹ HEYMANN, in *ZZS German. Abt.* nr. 63, 1943, p. 361.

¹² MEREÀ P., *Estudos de Direito Visigodo*, Coimbra, 1948, p. 199 ss.

C.Eur e il Breviario, non l'abrogazione, e accetta il carattere territoriale del Codice Euriciano. Considera come una debole argomentazione tutte abrogazioni proposte da García Gallo.

Alvaro D'Ors. Difende la tesi territoriale dei Codici Visigoti. Argomenti: giurisdizione unica e comune dei goti e romani. Il *Thiuphadus* come unico giudice per i goti non è verosimile, come non lo era il *millenarius*¹³. Non si trovano riferimenti a *professiones legum*. Legislazione per una popolazione molto ridotta in numero (2 %). Separazione sociale: le differenze religiose non possono giustificare leggi non religiose. Superiorità militare dei goti invasori sugli ispanoromani. Come riflesso della superiorità originaria deve citarsi la Legge euriciano 312: *traslatio ad Gotum* come evoluzione della *traslatio ad potentioem*¹⁴. Inesistenza di un diritto consuetudinario visigoto. Il citato testo di Jordanes, *Get.cap. 25: eius legibus viverent* è di un secolo anteriore al Ceur.

Si cita anche il mito delle *bellagines* come esempio del diritto consuetudinario visigoto. Según D'Ors, il testo di Boroista Diceneo, personaggio mitico, non ha relazione con il diritto, ma con l'*ethica* e la *phisica*.

In favore dei costumi degli invasori visigoti si cita a S, Isidoro, *Historia Gothorum 35: Gothi legum instituta (statuta) in scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudines tenebantur*. Ma ci sono leggi pre-euriciane; anche quando non ci sono leggi S. Isidoro cita la *consetudo*, come nel passo: *consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum. quod prolege suscipitur cum deficit lex (Etym. 5.3.3)*. Tuttavia il testo non ha alcun valore per dimostrare la prevalenza delle *consuetudines*.

Sulla discussa compatibilità del Breviario Alariciano e il Codice di Eurico, A. D'Ors afferma:

¹³ D'ORS A., *La territorialidad...*, en Estudios, cit., I, p. 97: "El *thiuphadus* que parece identificarse con el *millenarius* tenía un cargo militar con funciones de carácter criminal. Ceur. lo menciona como juez competente en materia de dilapidación de bienes (*eversio*) por parte de la viuda y dicha mención desaparece en LV 4,2,14 se ha supuesto que su jurisdicción civil había desaparecido".

¹⁴ D'ORS A., *La territorialidad*, cit., p. 99 ss. La *traslatio ad gotum* debe relacionarse con la *traslatio ad potentioem* de la Int. CTh. 2.14.1 y 4.22.3. En la época de Leovigildo (Antiqua LV 5.4.20) había desaparecido la situación privilegiada de los godos por lo que se prescindía en la revisión del texto legal de los términos *Gotus et Romanus*.

El Breviario de Alarico no era una nueva ley en sentido estricto, de un nuevo Código que suplantara al de Eurico, sino de una gran obra de carácter general para la formación de los jueces y ayuda de los mismos en los casos no previstos por él Código Euriciano; es decir, el Breviario tuvo el mismo carácter didascálico que pocos años después iba a tener, en Oriente, el Digesto de Justiniano, y unos siglos después – a mediados del siglo XIII –, en Castilla, la Ley de Partidas, de Alfonso X el Sabio.

Tesi di Sanchez Albornoz sul degrado e la scomparsa del municipio romano¹⁵

Il degrado che colpisce il municipio romano e le sue conseguenze in epoca visigoda è determinato dalle crisi sociale e politica delle classi medie cittadine che si sentono più protette in ambienti rurali, un fenomeno già avvertito con forza nel Basso Impero. La scomparsa del municipio fu progressiva.

La forte eredità romana, rispetto alla disgregazione dell'antica *Urbs* avvenuta nel Basso Impero, caratterizza l'epoca visigoda come la decadenza di i nuclei urbani in virtù della indipendenza dei *territoria*. La giurisdizione municipale non si perde e mantiene il proprio carattere di *Officium*: i curiali svolgono un ruolo nell'amministrazione locale e nella riscossione delle imposte statali. Fino a Chindasvinto le curie sono ascritte ai consigli cittadini e i curiali sono protetti dal re. Le curie decadono progressivamente a partire dal 400, ma vengono mantenute con le uniche finalità fiscali della riscossione delle imposte. Nel VI secolo vengono sostituite nelle loro funzioni dal *comes*. Sánchez Albornoz arriva alla conclusione della progressiva erosione delle basi istituzionali del municipio, il che dà modo di considerare le città medioevali non in continuità con i municipi ispano-romani, bensì come un fenomeno nuovo rispondente alle circostanze storiche generali del Medioevo.

Tesi posteriori miste

Alvarado Planas ha proposto nel 1997 una tesi di carattere misto¹⁶:

¹⁵ SANCHEZ ALBORNOZ C., *Ruina y extinción del municipio romano en España*, Mendoza, 1942.

¹⁶ ALVARADO PLANAS J., *El problema del germanismo en el derecho español siglos V-XI*, Madrid, 1997, pp. 272. Recensione di PEREZ MARTIN A., in AHDE 1998, p. 592 ss. In questo anno 2013, il prof. PEREZ MARTIN, nella sua *Historia del Derecho Europeo*,

il Diritto Romano è stato sempre applicato in un primo tempo come ordinamento principale per i romani e sussidiario per i goti e in secondo tempo come fonte subordinata generale. Fra le due tesi dominanti non considera accettabile la territorialità, con la conseguente abrogazione di un codice a favore di un altro, ma afferma che deve anche essere respinta la tesi della personalità. Afferma l'autore che bisogna stabilire due periodi: il CEur. si applica per i goti mentre il Breviario Alariciano si applica per i romani, ma anche sussidiariamente per i goti. Dopo Leovigildo, il diritto del Codice *revisus* è territoriale ma ancora, sussidiariamente, si applica il Breviario. Tutto questo si difende su un piano teorico, perché nella realtà nei latifondi si segue il diritto del signore, e anche perché con la sparizione della cancelleria imperiale nel 1476 il diritto romano si converte in un ordinamento "anquilosado y carente de renovación", che è dimenticato dalla popolazione per seguire il diritto visigoto. Questa tesi è accettata dal Prof Escudero nel suo corso di Storia¹⁷.

All'infondata affermazione sulla decadenza del diritto romano aveva già risposto García Gallo: nell'epoca visigota questa interpretazione della decadenza del Diritto Romano deve essere respinta. "*La simplificación y adaptación mas que un retroceso supuso un progreso efectivo en la vida jurídica de los pueblos*"¹⁸ Si deve aggiungere che il Diritto Romano non sparisce nel diritto medievale e appare con nuovo vigore nel secolo XIII con Las Partidas, monumento della nuova recezione del Diritto Romano.

3. Il codice di eurico e il braviario de alarico (*lex romana visigothorum*)

- A) La proibizione del matrimonio fra goti e romani;
- B) Il Commonitorium del Breviario Alariciano.

Medellin, Universidad Pontificia Bolivariana, p. 86, tratta dei diritti germanici come una "reconstrucción hipotética".

¹⁷ Altri Corsi e Manuali trattano le due tesi con inclusione con la discussa derogazione Vedi PEREZ PRENDES-AZCARRAGA, *Lecciones de Historia del Derecho Español*, Madrid, 1989, p. 95 ss.

¹⁸ GARCÍA GALLO A., *Prólogo a Estudios Visigóticos*, I, cit., p. VIII.

Tre le molte interpretazioni delle numerosi fonti, ho scelto le questioni più importanti che sono la proibizione del matrimonio misto fra goti e romani, e il *Commonitorium* della LRW:

A) Il matrimonio fra goti e romani

L'abrogazione della proibizione dei matrimoni fra goti e romani si trova nella *lex Antiqua* della LV. 3.1.1.:

Ut tam Goto Romanam quam Romano Gotam matrimonio liceat sociari.

Sollicita cura in principem esse dinoscitur cum pro futuris utilitatibus beneficia populo providentur; nec parum exultare debet libertas ingénita, cum fractas vires habuerit prisce legis abolita sententia, que incongrue dividere maluit personas in coniuges quas dignitas conpares exequabit in genere. Ob hoc meliori proposito salubriter censentes, prisce legis remota sententia, hac in perpetuum valitura lege sancimus ut tam Gotus Romanam quam etiam Gotam Romanus si coniugem habere voluerit, premissa petitione dignissimam, facultas eis nubendi subiaceat, liberumque sit libero liberam quam voluerit, honesta coniunctione, consultum perquirendo, pro sapio solemniter consensu comite percipere coniugem.

Non si tratta dell'abrogazione di una legge non euriciana, come sostengono i germanisti, ma di una costituzione di Valentiniano e Valente CTh. 3.14.1, legge del Breviario alariciano¹⁹.

D'Ors considera la tesi di Zeumer, non necessaria e poco probabile. La *interpretatio* opera la sostituzione di *provincialis* con *Romanus* e non cambia il senso della proibizione. *Nulli provinciarum... cum barbara sit uxori coniugium*. Il termine *barbari* fa riferimento anche ai Goti. Questa proibizione aveva un valore solo teorico per il D'Ors.

¹⁹ D'ORS A., *Estudios Visigóticos*, I, p. 103 afferma: "No es fácil suponer que una población eminentemente militar, asentada en una población romana mucho más numerosa, se creara trabas para elegir sus mujeres. El problema está en determinar qué valor podía tener la ley prohibitiva de Valentiniano en el Breviario de Alarico. Que con el término *barbari* debían sentirse aludidos los godos parece cierto. Esta interpretación era tan obvia que, de haberla querido evitar los compiladores alaricianos no hubieran tenido más remedio que sustituir la palabra por otra que impidiera el equívoco. El hecho de que la *Interpretatio* sustituyera la palabra *provincialis* de la constitución por *Romanus* no altera en nada el sentido de la prohibición".

Abbiamo la prova che c'erano molti matrimoni misti degli stessi re, come dimostrano anche le iscrizioni sepolcrali.

Leovigildo afferma che la legge non era vigente: *fractas vires habuerit*. Mostra anche che il Breviario non era stato abrogato e la tendenza per l'unione di tutti i sudditi sotto Leovigildo. Soprattutto, queste leggi dimostrano di non essere utili come prova per la personalità della legislazione visigota.

B) Il *commonitorium* del Breviario di Alarico

Se il Breviario fosse stato applicato solo ai romani, ciò avrebbe dovuto essere dichiarato nel *Commonitorium* che afferma, invece, il suo valore generale. D'ORS difende questo valore generale, in primo luogo, per la natura dell'atto legislativo: esso è creato da una Assemblea di *episcopi vel electores provincialis* a cui partecipavano goti e romani; l'*ordinator* del Breviario è stato un *comes* goto, *Goiaricus*, e il destinatario è il *comes vir spectabilis Timotheus*. Nella *praescriptio* del *Commonitorium* si legge: *In hoc corpore continentur leges sive species iuris de Theodosiano vel de diversis libris electae vel, sicut praeceptum est, explanatae, annuo XXII, regnante domino Alarico rege, ordinante viri inlustre Goiarico comite*.

Secondo il D'ORS: "el Breviario se destinaba para todas las causas, sin distinción entre godos y romanos, y parece desprenderse de la misma *sanctio* del *Commonitorium*, cuando dice:

Ut iuxta eius (del liber) seriem universa causarum sopiatur intentio, y luego: hanc vero praeceptionem directis libris iussimus adhaerere ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat"²⁰.

La citazione di *universi populi nostri* si trova nella frase: *Utilitates populi nostri... corrigimus*. García Gallo afferma che *populi nostri* so-

²⁰ D'ORS A., *Estudios Visigóticos*, I, cit., p. 117 ss. afferma: "El término *universi* parece lo bastante explícito y sembra essere lo stesso re che comanda la compilazione: *ex praeceptione domine nostri gloriosissimus regis Alaricus ordinante viro magnifico Goiarico ordina a Anianus, vir spectabilis...*".

La frase *Providere ...praesumatur... in foro tuo* non offre la possibilità di fori diversi. Era una Compilazione destinata al Tribunale superiore del Regno e anche alle altre sedi subordinate.

L'applicazione a tutte le cause senza distinzione tra goti e romani appare nella *sanctio* quando afferma: *ut iusta eius... constringat*. La citazione di *universi populi nostri* si trova nella frase: *Utilitates populi nostri... corrigimus*.

no le masse di tutti i sudditi siano goti o romani. Questo significato è anche attestato in molte altre fonti. D'ors aggiunge che l'espressione si può interpretare riferita ai goti o romani e anche solo ai goti, il che è meno compatibile con la tesi della applicazione solo ai romani.

Secondo la critica di Merêa a G. Gallo il Breviario non abroga il CEur. Entrambi i Codici sono compatibili e con carattere territoriale. I frammenti che fanno riferimento alle fonti romane che si abrogano sono: *nec aliud... praesumatur*. L'antitesi *leges-ius* appartiene alle fonti romane, come si afferma anche nello stesso prologo: *omnis legum romanarum... obscuritas*.

L'inserzione della legge di Teudis sulle spese processuali non può significare che il CEur fosse abrogato: è fatta *in Theodosiano corpori libro quarto sub Titolo XVI per ratione materiae*.

IV. Come materiale per la ricerca ci sono ancora molte questioni da chiarire nel diritto privato e nel diritto pubblico della legislazione visigota.

Nonostante i progressi dovuti alle opere di García Gallo, D'Ors, Gibert, Merêa e gli altri grandi Maestri citati, il complesso delle questioni permane aperto e purtroppo mancano ricercatori attuali.